

LA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA NUOVA COSTITUZIONE DEL MAROCCO**

1. Introduzione. Il carattere fluttuante della narrazione costituzionale marocchina. – 2. La dimensione statalista dell'Islam marocchino. – 3. La centralità religiosa e politica del Re. – 4. La tutela della libertà religiosa nella nuova Costituzione del 2011. – 5. La forza espansiva dei diritti umani internazionali ... – 6. ... e il carattere fluttuante della storia costituzionale marocchina. – 7. Il modello confessionista del nuovo ordine costituzionale marocchino. – 8. I possibili risvolti della nuova Carta del 2011 sulla società ... – 9. ... e su alcune disposizioni legislative di derivazione religiosa. – 10. Conclusioni. L'identità islamica nel nuovo sistema costituzionale marocchino

1. Introduzione. Il carattere fluttuante della narrazione costituzionale marocchina

Dovessimo riassumere in un'immagine la storia costituzionale del Marocco, prederemmo a prestito la descrizione scientifica del pendolo: una massa di norme ordinariamente soggette all'attrazione gravitazionale di forze contrarie e opposte, che delineano il profilo di un sistema legale perennemente in bilico fra modernità e tradizione, continuità e cambiamento, tendenze autoritarie e ambizioni liberali¹.

Una caratteristica, questa, che si attesta nell'ordinamento come un filo conduttore, attraversando in vario modo tutti i più importanti settori di normazione giuridica ed emergendo, con particolare vigore, nella disciplina del fenomeno religioso. Laddove agli occhi dell'analista occidentale la singolarità del modello marocchino si riverbera in alcuni importanti elementi. Come quelli che hanno alimentato le proteste nell'*annus horribilis* del 2011, durante il quale una spaventosa crisi finanziaria s'intreccia con un'epocale ondata di rivolte (cd. Primavera araba)², ridestando la vocazione millenaria del *Mare Nostrum*: di quel vasto bacino di geopolitica ribollente³ delimitato dalla riva sud del Mediterraneo, in cui gli idilli turistici e i poetici racconti sui paesaggi si mescolano e interagiscono con i segni e simboli vergati dai miti, le guerre, gli imperi, le grandi confessioni monoteiste⁴, trovando proprio nel Marocco un peculiare punto di approdo.

* Ricercatore a tempo determinato in Diritto pubblico delle religioni presso la LUM "Jean Monnet" di Casamassima (Bari).

** Il testo riproduce la relazione alla Conferenza internazionale tenuta nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari "Aldo Moro" (8-9 luglio 2013) su *Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio: scenari e prospettive dall'Africa all'Europa*.

¹ Cfr. sul punto M. BOUMEDIENE, *Le régime constitutionnel marocain*, in *Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, 2003, n. 6., pp. 1767 ss.

² Su cui per tutti si veda AA.VV., *Le rivoluzioni arabe. La transizione mediterranea*, a cura di F.M. Corrao, Mondadori, Milano, 2011; K. MEZRAN, S. COLOMBO, SASKIA VAN GENUTGEN, *L'Africa mediterranea*, Donzelli, Roma, 2011, p. XI. Sull'uso della parole "rivoluzione" e "rivolta" nel difficile contesto della Primavera araba S. WEATCROFT, *Not "Refolution", just Democratic Revolution*, in *Open Democracy*, 2 may 2011.

³ Secondo la nota asserzione di F. BRAUDEL, *La Méditerranée. L'Espace et l'histoire*, Flammarion, Paris, 1985, tr. it. a cura di E. DE ANGELIS, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini le tradizioni*, Bompiani, Milano, 1994, p. 8. Si veda anche F. BRAUDEL, *Le Mémoires de la Méditerranée*, a cura di R. DE AYALA, P. BRAUDEL, Édition de Fallois, Paris, 1998, trad. it. a cura di E. Zaira Merlo, *Memorie del Mediterraneo*, Bompiani, Milano, 1999, p. 12. Si veda anche F. BRAUDEL, *La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, I e II vol. Armand Collin, Paris, 1949, trad. it. a cura di C. PISCHEDDA, *Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell'età di Filippo II*, I e II vol., Einaudi, Torino, 1992, *passim*; S. BONO, *Un altro mediterraneo. Una storia comune fra scontri e integrazioni*, Salerno Editrice, Roma, 2008, spec. cap. I, *Il mondo mediterraneo fra geografia e storia*, pp. 19 ss.; J. BETHEMONT (a cura di), *Le monde méditerranéen. Thème et problèmes géographique*, Sedes, Paris, 2011, *passim*.

⁴ C. BONELLA DECARO, *Introduzione. Il Mediterraneo nell'anno 2011*, in C. Decaro Bonella, F. Alicino, *Il Mediterraneo. Un vasto bacino di giuspolitica e di diritti religiosi ribollenti nell'anno symbolum del 2011*, in AA.VV. *Atlante geopolitico del Mediterraneo*, a cura di F. Anghelone, A. Ungari, Datanews, Roma, 2012, pp. 13-16. Sul punto si vedano le suggestive nonché lucide considerazioni di C. MAGRIS, *Per una filologia del mare*, Prefazione a P. Matvejević, *Mediterransky Brevijar*, Zagabria, GZH, 1987, trad. it. a cura di S. FERRARI, *Mediterraneo. Un nuovo breviario*, Milano, Garzanti, 2002, pp. 7 ss. Si veda anche F. CASSANO, *Mediterraneo contro il conflitto tra le civiltà*, in AA.VV., *Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata*, a cura di E. TRIGGIANI, ESI, Napoli, 2010, pp. 35 ss., spec. p. 36-38.

Innescata in Paesi (Tunisia, Egitto, Libia) affini per struttura geografica e conformazione cultural-religiosa, nella versione marocchina la Primavera araba si è infatti manifestata con tratti distinti e specifici, segnati dalle proteste del *Movimento 20 febbraio*⁵, per un verso, e dall'azione riformatrice benevolmente *ottriata* – o quantomeno pilotata – dal monarca in carica, per l'altro. Qui il tentativo del giovane Re Mohammed VI di consolidare la fama di sovrano illuminato che, se del caso, legittima il suo potere con il richiamo a fattori di derivazione trascendente; fra cui spicca il titolo di *Amir al-Mu'minin* (Principe o Comandante dei credenti). Lì, invece, l'ordigno di un mai assopito dissenso interno che, rinvigorito dalla gioventù marocchina e dai moti rivoluzionari dei vicini Paesi⁶, deflagra nella prima metà del 2011 sotto le bandiere di una politica economica più equa e solidale e di una struttura statale più laica e democratica. Ed è così che l'inclinazione fluttuante della narrazione costituzionale marocchina sfocia in modo repentino in due principali fattori, vicendevolmente avvinghiati alla variabile religiosa:

1) la nuova Carta costituzionale del 2011 che, riaffermando il modello confessionale (incentrato sulla religione di Stato)⁷, ha ribadito la primaria funzione del Re come difensore della fede e, conseguentemente, come guida religiosa e politica del Paese⁸;

2) l'inaspettata "alleanza" fra il sovrano Mohammed VI e il partito Giustizia e Sviluppo (PJD) che, rivendicando la rappresentanza dell'Islam moderato, nelle elezioni del 25 novembre 2011 capitalizza un numero di voti doppio (1.080.914) rispetto alla precedente tornata elettorale (503.396), indi si afferma come prima formazione politica⁹.

Due fattori che, istituzionalmente e politicamente distinti, se non distanti, si ricompongono nella medesima *raison d'être*, l'Islam¹⁰, accentuando gli ambivalenti connotati della macchina normativa statale. Ed è proprio il sistema di regole e di principi che definiscono l'ordine costituzionale sul fattore religioso a dimostrarlo.

2. La dimensione statalista dell'Islam marocchino

Sotto quest'aspetto occorre innanzitutto ricordare che in Marocco l'Islam rappresenta la religione più diffusa. Essa si manifesta primariamente con la scuola giuridica risalente all'*Imam* Malik Bnu Anass (715ca-796), i cui insegnamenti costituiscono tuttora la caratteristica fondamentale dell'Islam marocchino; la sua particolare fisionomia rispetto a quanto si registra nel medesimo ambito negli altri Paesi a maggioranza musulmana. Lo testimonia il fatto che, pur favorendo un livello minimo di concorrenza fra interpretazioni religiose differenti, i principi cardini di questa scuola contribuiscono al mantenimento della coesione sociale, arrivando a influenzare alcuni importanti settori di normazione giuridica. Come quelli che fanno capo alla nuova *Mudawwana Al Usra* (il Codice di statuto personale)¹¹ e alla connotazione politico-religiosa del Re, la sua

⁵ Su cui si veda T. DESRUES, *Le Mouvement du 20 février et le régime marocain: contestation, révision constitutionnelle et élections*, in *L'Année du Maghreb*, 2012, VIII, pp. 359 ss.

⁶ T. DESRUES, *Moroccan Youth and the Forming of New Generation: Social Change, Collective Action and Political Activism*, in *Mediterranean Politics*, 2012, n. 17, pp. 23 ss.

⁷ Sul modello "confessionista" e l'Islam N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 140-148. Cfr. Anche S. MANCINI, M. ROSENFELD, *Unveiling the Limits of Tolerance: Comparing the Treatment of Majority and Minority Religious Symbols in the Public Sphere*, in *Benjamin N. Cardozo School of Law Working Paper*, 2010, n. 309, per i quali (pp. 3-4), «under current constitutional practice, there are essentially five different models for managing the relationship between the state and religion»: «the militant secularist model ... (e.g., French and Turkish "laïcité"); the agnostic secularist ... (this is close to current American constitutional jurisprudence); the confessional secular model ... (e.g., Italy's or Bavaria's adoption of the crucifix as a secular symbol of national identity); 4) the official religion with institutionalized tolerance for minority religions model ... (e.g. the United Kingdom, Scandinavian countries, Greece), and the *millet* based model ... (e.g., Israel).

⁸ Consenso sanzionato dal referendum confermativo del 1 luglio 2011. Si veda S. TORELLI, *Marocco: basteranno le modifiche alla Costituzione?*, *ISPI Commentary*, 19 luglio 2011, reperibile in www.ispionline.it/it/documents/Commentary_Torelli_19.07.2011.pdf. (ultimo accesso 21 settembre 2013).

⁹ Sul PJD si veda E. WEGNER, M. PELLICER, *Hitting the Glass Ceiling. The trajectory of the Moroccan Party of Justice and Development*, in Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and Istituto Affari Internazionali (IAI), *Islamist Mass Movements, External Actors and Political Change in the Arab World*, Rome-Stockholm, Bulls Graphics, 2010, pp. 23 ss. Per un'analisi dettagliata del voto del 25 novembre 2011, B. LÓPEZ GARCÍA, *Marruecos. La relativización del triunfo islamista y la perspectivas del gobierno Benkiran*, in *OPEMAM*, 22 dicembre 2012.

¹⁰ H. SENIGUER, *Les islamistes à l'preuve du printemps arabe et des urnes: une perspective critique*, in *L'Année du Maghreb*, 2012, VIII, pp. 67 ss.

¹¹ Completamente riformato nei primi anni del 2000 su impulso e volontà del sovrano in carica e formalmente sanzionata dal *Dahir* (decreto) n. 1.04.22, pubblicato il 3 febbraio 2004, in esecuzione della legge n. 70/2003 denominata, appunto, *Mudawwana*. Il provvedimento è presentato come un grande passo in avanti per il miglioramento della condizione delle donne in ambito familiare e

doppia qualifica di Capo dello Stato e Principe dei credenti¹². Ciò che attribuisce al sovrano la massima autorità interpretativa della dottrina malikita e, di conseguenza, la possibilità di controllare correnti e orientamenti, filtrando quelli ritenuti come politicamente e religiosamente sconvenienti¹³. Di qui la dimensione eminentemente statalista dell'Islam che, funzionale all'esigenza di evitare una situazione di endemica instabilità politica e sociale, assurge a elemento essenziale dell'odierna storia costituzionale marocchina.

Lo rileva viepiù l'atteggiamento dell'attuale classe dirigente, volto a sostenere le riforme d'impronta liberale, ma senza mai mettere in discussione i tradizionali elementi religiosi e identitari del Regno. Al punto che, godendo di una particolare protezione normativa, questi stessi elementi vengono considerati come costituzionalmente inamovibili: oltre a non poter essere assoggettati alla revisione costituzionale¹⁴ e a condizionare la disciplina dei partiti politici¹⁵, la forma monarchia e la religione islamica definiscono infatti le più importanti eccezioni al sistema delle immunità parlamentari¹⁶.

3. La centralità religiosa e politica del Re

Non va tuttavia dimenticato che le radici di questa tendenza sono antiche e profonde¹⁷, rilevando già nel progetto di Costituzione del 1908¹⁸, laddove (art. 4) si afferma che la «religione di Stato è l'Islam e la scuola giuridica è la scuola malikita». Allo stesso modo, il Regio decreto del 1958, promulgato sotto forma di discorso del Re alla nazione, ribadisce che la fondazione di una monarchia «garantisce la democrazia giusta, ispirando i suoi principi ai precetti islamici». Analogamente, il Preambolo del decreto reale del 30 novembre 1960, con cui Mohammed V convoca l'Assemblea costituente, precisa che la futura «Costituzione deve rispettare i principi fondamentali dell'Islam».

Ed è così che questa traccia normativa viene a essere costituzionalmente solcata dalla prima Carta del Regno del 1962, attraverso la quale si afferma, per un verso, il carattere confessionista della costituenda monarchia¹⁹ e, per l'altro, la dimensione «sacra e inviolabile» della personalità regale²⁰. Il progetto politico-religioso è compiutamente definito con il titolo di *Amir al-Mu'minin*, con cui il Re diventa il garante dei principi islamici, dell'unità dello Stato e della continuità istituzionale²¹. Come tale, pur trascendendo la competizione fra i partiti e le singole manifestazioni elettorali, la sua figura si impone sia nella sfera politica che nel settore

non solo. Esso stabilisce la rimozione dell'obbligo per la moglie di obbedire al marito, l'innalzamento dell'età del matrimonio da 15 a 18 anni e la possibilità per una maggiorenne di concludere contratti di matrimonio senza il consenso del tutore legale (*wali*). Restrizioni permangono nei confronti della componente femminile della famiglia nell'ambito dell'eredità. Alla musulmana non è poi consentito sposare (legalmente) un non musulmano. La poligamia, inoltre, non è stata formalmente abolita, ancorché questa pratica da tempo oramai risulta scarsamente utilizzata dai marocchini. Sul punto per tutti si veda R. ALUFFI BECK-PECCOZ, *Le strutture familiari nel Maghreb tra diritto religioso e diritto civile*, in AA.VV., *I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa*, a cura di F. ALICINO, F. BOTTI, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 67 ss., spec. pp. 71-74; M. LOUKILI, *La nuova Mudawwana marocchina: una riforma nella continuità*, in AA.VV., *Personae Famiglia Diritti. Riforme legislative nell'Africa Mediterranea*, a cura R. ALUFFI BECK-PECCOZ Giappichelli, Torino, 2006, pp. 37 ss.

¹² Così come previsto dall'art. 19 della previgente Costituzione dopo la revisione del 1996: «il Re "Amir Al-Mumin" è il rappresentante supremo della Nazione e da ciò Simbolo di Unità. Deve essere il garante della perpetuazione e della continuità dello Stato. Come difensore della fede, deve garantire il rispetto della Costituzione. Deve essere il protettore dei diritti e delle libertà dei cittadini, dei gruppi sociali e delle organizzazioni. Il Re deve essere il garante dell'indipendenza della Nazione e dell'integrità territoriale nel Regno e dei confini stabiliti» (trad. it. a cura di M. OLIVIERO, *Il costituzionalismo dei paesi arabi. I, Le Costituzioni del Maghreb*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 67). Da notare che questo tratto peculiare del fenomeno normativo marocchino affonda le sue radici nella complessa e plurisecolare vicenda dei rapporti, all'interno del contesto islamico, fra la guida della comunità dei credenti (*umma*) e l'esercizio del potere di governo. Per quanto riguarda il caso del Marocco, la discendenza del Re dalla dinastia alawita – una discendenza diretta dal Profeta tramite Ali – porta alla sua qualifica di Principe dei credenti (*Amir al-Muminin*) e all'incarnazione dell'unità della Nazione, nel senso sociale, religioso e politico del termine.

¹³ Ciò che «ha spinto il governo a rifiutare ogni corrente islamica intenzionata a superare tali specificità in nome del richiamo alla *Umma*: di conseguenza, i grandi movimenti islamici si sono astenuti dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione mondiale, come, ad esempio, i Fratelli Musulmani. Tale approccio nazionalistico spiega la debolezza delle correnti che tentano di opporsi a questa tendenza, come il movimento rivoluzionario iraniano e l'organizzazione marxista rivoluzionaria»; R. FAKHRI, *Diritto e religione in Marocco*, in AA.VV., *Diritto e religione nell'Islam mediterraneo. Rapporti nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa. Un paradigma alternativo?*, a cura di A. FERRARI, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 190-200.

¹⁴ Art. 175 Cost. 2011.

¹⁵ Art. 7 Cost. 2011.

¹⁶ Art. 64 Cost. 2011.

¹⁷ M. OLIVIERO, *Il costituzionalismo dei paesi arabi. I, Le Costituzioni del Maghreb*, cit., pp. 42 ss., spec. pp. 48-49.

¹⁸ A. LAROU, *Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912)*, Maspero, Paris, 1977, pp. 337 ss.

¹⁹ Art. 3 Cost. 1962, con cui l'Islam diventa la religione di Stato.

²⁰ Art. 23 Cost. 1962.

²¹ Art. 19 Cost. 1962.

legislativo e militare: evidenziando l'attitudine assolutistica, il regnante diventa un importante ingranaggio del dispositivo normativo statale, di cui i profili tipicamente religiosi e islamici sono parte integrante²².

Con il passare degli anni il carattere autoritario della monarchia marocchina comincia tuttavia ad attenuarsi, segnando sviluppi dichiaratamente liberali, di marca e origine occidentale. Lo testimoniano le revisioni costituzionali del 1992²³ e del 1996²⁴, con le quali si istaura, fra l'altro, un sistema di controllo di legittimità delle leggi, affidato ad uno apposito Consiglio costituzionale con denominazione, organizzazione e prerogative ritagliate su quelle dell'omonimo organo francese²⁵. Ciononostante, la funzione del sovrano rimane centrale per il concreto funzionamento dell'intero ordinamento statale. Tanto che le norme della medesima Carta covano sovente un insanabile dissidio fra la definizione ufficiale di monarca costituzionale e il suo doppio ruolo di Principe dei credenti e difensore della fede. Una qualifica che, secondo alcuni, nel corso degli anni ha permesso al Re di sottrarsi «facilmente alle regole costituzionali» e, dunque, di agire «più come Monarca di diritto divino che come potere costituito»²⁶.

L'intreccio fra potere politico e uffici religiosi rileva anche nella revisione costituzionale del 2011 quando, dopo le manifestazioni di piazza e la consultazione referendaria, entra in vigore il nuovo testo costituzionale, in cui il carattere confessionista dell'ordinamento marocchino e la centralità religiosa del sovrano, benché ridimensionati, vengono comunque rilanciati come pilastri portanti del nuovo sistema ordinamentale.

4. La tutela della libertà religiosa nella nuova Costituzione del 2011

Da questo punto di vista va precisato che una prima conseguenza dell'attivismo riformatore del sovrano è proprio l'elaborazione di un progetto di Costituzione mirante a depotenziare²⁷ la crescente ribellione popolare che, già imperante negli altri Stati del Mediterraneo, contribuisce a definire il difficile contesto della Primavera araba. Ciò che nella trasposizione marocchina si palesa nei moti di protesta promossi e organizzati dal citato *Movimento 20 febbraio*.

Come si è detto, tale progetto è stato approvato mediante il ricorso all'istituto referendario (1 luglio 2011), per essere poi definitivamente promulgato il 29 luglio 2011. Il ciclo riformatore approda così alle elezioni politiche del 25 novembre 2011, decretando la vittoria del PJD, dichiaratamente ispirato alla variante

²² Con la Carta costituzionale del 1962, oltre a essere sacra e inviolabile, la persona del sovrano è titolare di numerosi poteri, fra i quali si annoverano: la nomina e la revoca del Primo Ministro e dei Ministri (art. 24), del diritto di veto legislativo (artt. 26 e 70), di sciogliere la Camera dei rappresentanti (art. 27), di nominare il Presidente del Tribunale Supremo (art. 84), di ricoprire la carica di Capo Supremo delle Forze armate (art. 30), di Presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 33), di concedere la grazia (art. 34) e di sottoporre a referendum qualsiasi progetto di legge (artt. 72 e 73). A ciò si aggiunga il fondamentale potere di proclamare lo Stato di eccezione, ogni qualvolta «l'integrità del territorio nazionale risulti minacciata o si siano verificati avvenimenti suscettibili di mettere a rischio le istituzioni dello Stato» (art. 35). Da notare che in quest'ultimo caso il monarca può adottare «personalmente» tutti i provvedimenti necessari per ristabilire il normale funzionamento delle istituzioni. Di modo che, da essere uno strumento che mira a salvaguardare le istituzioni statali, lo stato d'eccezione può tramutarsi in un mezzo per garantire la conservazione del potere e la difesa della *leadership* politica del Capo dello Stato. Sul punto M. OLIVIERO, *Il costituzionalismo dei paesi arabi. I, Le Costituzioni del Maghreb*, cit., p. 56.

²³ R.B. ACHOUR, *La révision de la Constitution marocaine de 1972*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 1993, pp. 11 ss.

²⁴ In effetti, a seguito delle revisioni del 1992 e del 1996, la Carta costituzionale accresce le attribuzioni dell'Esecutivo, nei confronti del quale il nuovo testo riconosce una maggiore autonomia rispetto al Re e un più marcato assoggettamento all'attività di controllo del Parlamento. Per vero, il Governo non è più solo emanazione del sovrano, ma anche della Camera dei rappresentanti: esso è composto dal Primo Ministro e dai Ministri (art. 58) e al momento della sua nomina non è più necessaria la fiducia del Re, ma quella della Camera. Il programma di Governo è oggetto di dibattito e di voto innanzi alla Camere (art. 59), e d'altra parte il Re non può più di sua iniziativa revocare un Ministro: ciò può avvenire solo su richiesta del Primo Ministro, il quale non è più un mero collaboratore del Monarca, ma il responsabile politico dell'attività dell'Esecutivo. La revisione del 1992 attribuisce inoltre alla Camera altre funzioni che non possono essere considerate secondarie, quali ad esempio istituire delle Commissioni di inchiesta al fine di raccogliere delle informazioni specifiche su fatti di rilevante interesse pubblico (art. 40) e, soprattutto, la sua permanenza nel caso in cui il Re dichiari lo stato d'eccezione *ex art. 35 Cost.* Viene così in qualche modo stabilito una qualche forma di equilibrio dei poteri, più in linea con i presupposti essenziali di una democrazia di stampo liberale.

²⁵ Infatti, i membri del Consiglio costituzionale marocchino sono designati dal Re (cinque, compreso il Presidente) e dal Presidente della Camera dei Rappresentanti (quattro membri), previa consultazione dei gruppi parlamentari. Il consiglio si rinnova per metà ogni due anni, mentre l'art. 79 Cost. non precisa se il mandato sia o meno rinnovabile, rinviando per questo a una legge organica che disciplinerà nel dettaglio questo nuovo organismo (art. 80). Il Consiglio ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle elezioni delle operazioni referendarie, ma soprattutto sono sottoposte al suo controllo (preventivo) le leggi organiche e ordinarie.

²⁶ M. OLIVIERO, *Il costituzionalismo dei paesi arabi. I, Le Costituzioni del Maghreb*, cit., pp. 64 ss.

²⁷ T. DESRUES, *Le Mouvement du 20 février et le régime marocain: contestation, révision constitutionnelle et élections*, cit., pp. 364 ss.

moderata della religione islamica²⁸. Il che, unitamente alle altre caratteristiche almanaccate dalla fulminea revisione costituzionale – completata in effetti nel giro di pochi mesi –, portano l'indagine a focalizzarsi sulla tutela della libertà di religione. Rispetto alla quale la macchina riformatrice registra aspetti peculiari, soprattutto se comparati con i mutamenti costituzionali intervenuti negli altri Paesi pienamente coinvolti nella Primavera araba²⁹.

Sotto questo aspetto, bisogna innanzitutto ricordare che in Marocco, prima di essere sottoposto a referendum, il progetto di Costituzione stabiliva un più esplicito riferimento alla libertà di coscienza, la quale veniva garantita e tutelata nei confronti di tutti gli individui, senza alcuna distinzione e con la salvaguardia delle differenze; compresa quella effettuate in base alla confessione di appartenenza. In questo modo, il carattere confessionista del Regno – l'Islam restava pur sempre la religione di Stato – veniva ridimensionato sotto il peso del primato accordato alla tutela della suddetta libertà che, si intesa, implicava la libertà (non solo di religione, ma anche e soprattutto) dalla religione; da tutte le religioni, compresa la dominante. Senonché, dopo poco tempo questo riferimento comincia a essere fonte di acceso dibattito, alimentato in particolare dai movimenti religiosi islamici, a cominciare da quelli che afferiscono al PJD. Che, infatti, di fronte alla versione semi definitiva della nuova Carta mostra il suo lato più duro e intransigente: se il progetto di Costituzione sancisse la libertà di coscienza, noi faremmo «campagna per il “no” al referendum», fa sapere Abdelilah Benkirane, Segretario generale del suddetto partito. I motivi sono presto detti: «l'idea che i laici possano infrangere il digiuno in pubblico durante il ramadan o che la libertà sessuale o l'omosessualità possano tradursi in una pratica “banale e pubblica” è semplicemente scandalosa ed eccentrica»; fuori cioè dal comune sentire dei fedeli e della stragrande maggioranza della popolazione marocchina. Per il PJD le conseguenze dell'affermazione in Costituzione di un esplicito riferimento alla libertà di coscienza sarebbero in altre parole nefaste per l'identità islamica:

«On n'est pas contre la liberté de croyance, mais nous craignons les conséquences néfastes de cette disposition sur notre identité islamique ... Que signifie la liberté de croyance? Qu'on permette à certains laïcs de rompre publiquement le jeûne pensant le Ramadan. Que la liberté sexuelle et l'homosexualité soient banalisées et publique ... On n'est pas contre la liberté de croyance, mais le Maroc est un pays musulmane qui a ses lois. En France, ils interdisent le voile intégrale au nom de la loi. Nous sommes tout à fait capable d'appeler à voter contre cette future constitution»³⁰.

In sintassi più chiara e leggibile, tutto questo si traduce in una concezione della libertà di fede che deve necessariamente accordarsi con la visione islamica della società marocchina, profondamente influenzata da alcuni principi, rispetto ai quali signoreggia la scuola malikita. E questo spiega la tendenza a disporre sul medesimo piano giuridico la coscienza personale, l'appartenenza religiosa, la manifestazione pubblica della fede, l'orientamento sessuale, le tradizioni religiose e leggi dello Stato. Lungi dal poter essere distinti, nel progetto politico del PJD questi elementi vengono ordinariamente (con)fusi in nome dell'irrinunciabile identità islamica del Regno marocchino.

Una concezione, questa, che trasfusa nella nuova Carta costituzionale finisce inevitabilmente per occupare parte della dottrina sull'effettività della libertà religiosa (pur sancita in Costituzione), strettamente

²⁸ Su punto per tutti K. KUCH, *Election 2007. The Most Transparent Status Quo in Moroccan History*, in *Mediterranean Politics*, 2008, XIII, pp. 79 ss.; M. DAADAOU, *Ritual of Powers and Political Parties in Morocco. Limited Elections as Positional Strategies*, in *Middle Eastern Studies*, 2010, n. 2, pp. 195 ss.; F. BOUSSAÏD, *The Rise of the Pam in Morocco. Trampling the Political Scene or Stumbling into It?*, in *Mediterranean Politics*, 2009, n. 3, pp. 413 ss.

²⁹ Sulla definizione del processo riformatore marocchino come “transizione costituzionale”, “manutenzione costituzionale”, “trasformazione costituzionale” “consolidamento democratico” e “revisione costituzionale” (la nozione che di fatto si è scelta in questo lavoro, mediante anche un'analisi comparata fra la vecchia e la nuova Carta costituzionale marocchina), si veda per tutti G. de VERGOTTINI, *Le transizioni costituzionali. Sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del XX secolo*, il Mulino, Bologna, 1998, pp. 162 ss.; L. MEZZETTI, *Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico*, Padova, CEDAM, 2003; nonché F. Palermo, *La “manutenzione costituzionale”: alla ricerca di una funzione*, in AA.VV., *La “manutenzione” costituzionale*, a cura di F. PALERMO, CEDAM, Padova, 2007, pp. 1-19; M. TROPER, *La théorie du droit, le droit, l'État*, PUF, Paris, 2001, p. 206; C.S. NINO, *El concepto de poder constituyente originario y la justificación jurídica*, in AA.VV., *El lenguaje, del derecho. Homenaje a Genaro R. Carrió*, a cura di E. BULYGIN, M.D. FARRELL, C.S. NINO, E.A. RABOSI, ABELARDO-PERROT, Buenos Aires, 1983, pp. 339 ss.; P.G. GRASSO, voce *Potere costituyente e revisione costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1985, Vol. XXXIV, pp. 642 ss.; M. DOGLIANI, voce *Costituente (potere)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Roma, 1989, vol. IV, pp. 285 ss.; A. NEGRI, *Il potere costituente*, Sugarco, Varese, 1992; P. POMBENI (a cura di), *Potere costituente e riforme costituzionali*, il Mulino, Bologna, 1992; G. ZAGREBELSKY, *Storia e costituzione*, in AA.VV., *Il futuro della costituzione*, a cura di G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO, J. LUTHER, Einaudi, Torino, 1996, pp. 35 ss.; M. LUCIANI, *Quattordici argomenti contro l'invocazione del potere costituente*, in *Democrazia e diritto*, 1995, pp. 104 ss.; M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di Diritto costituzionale*, 1996, n. 1, pp. 124 ss.

³⁰ Dichiarazione pubblica rilasciata il 12 giugno 2011 da Abdelilah Benkirane, Segretario generale del PJD, e ripresa da tutte le principali testate marocchine e da numerosi mezzi di informazione internazionali.

connessa con il principio di eguaglianza, che implica il diritto alla differenza: il divieto di trattamenti discriminatori nei confronti di una o più diversità, comprese quelle che si esprimono mediante l'appartenenza a confessioni "altre", diverse dalla dominante. Un'attenzione, questa, accentuata dai riferimenti (diretti e indiretti) all'Islam, che nella Costituzione del 2011 superano quelli contenuti nelle previgenti Carte del 1962 e del 1996.

5. La forza espansiva dei diritti umani internazionali ...

Va tuttavia precisato che nella nuova Costituzione tali orientamenti vengono contemperati dalla costituzionalizzazione dei valori e dei principi chiaramente ispirati dalla tradizione del costituzionalismo liberale. Ciò che si evidenzia già dal *Preambolo* – parte integrante della Carta del 2011 –, lì dove la «preminenza» accordata alla «religione islamica» è associata, e quindi bilanciata, dall'«attaccamento del popolo marocchino ai valori di apertura, moderazione, di tolleranza e di dialogo per la reciproca comprensione fra le culture e le civiltà del mondo»³¹. Valori che, con tutto il loro carico di proiezioni universali, si prestano a essere riconosciuti a *tutti* gli individui: credenti, non credenti, diversamente credenti. Tanto più che, rispetto alle organizzazioni internazionali in generale e all'Unione europea in particolare, il Marocco è sempre più soggetto alla clausola di condizionalità.

Secondo questa clausola, i volumi di aiuti economico-finanziari sono spesso "condizionati" da determinate performances politiche quali, ad esempio, il rispetto dei diritti umani e l'affermazione di una compiuta democrazia costituzionale³². Considerato che la clausola di condizionalità è stata scarsamente applicata in passato, la nuova Costituzione potrebbe in tal senso conferire un nuovo impulso legislativo-giudiziario, alimentando di conseguenza la forza espansiva degli *international human rights*: per cui anche in Marocco (e più in generale nei Paesi a maggioranza musulmana) inizia ora a farsi più concreta l'idea secondo la quale, senza perdere la sua valenza pubblica, il fenomeno religioso rappresenta soprattutto una questione di libertà individuale³³.

La fluttuante conduzione della storia costituzionale marocchina trova così modo di riaffermarsi in modo se possibile più incisivo nel progetto riformatore del 2011, su cui ancora una volta è la variabile islamica a dominare la scena. Il risultato più evidente è una contrastante prospettiva. Da un lato, l'intangibilità dei principi religiosi rischia di attestarsi come qualcosa che avanza e sovrasta: che domina e, dominando, più rileva su ciò che gli sta d'intorno; anche perché ai principi islamici e all'identità religiosa del Regno è ora attribuita una particolare forza di resistenza passiva, fino al punto da essere definiti come caratteristiche immutabili (*immuable*) del nuovo sistema ordinamentale. Dall'altro, questi stessi principi sono costantemente associati a previsioni costituzionali di chiara vocazione liberale. Previsioni che, oltre a costituire il segno distintivo dell'internazionalizzazione dello Stato costituzionale³⁴, affondano le loro radici nell'occidentale processo

³¹ «La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde» (la presente citazione e tutte le altre che seguiranno sono tratte dalla versione francese – traduzione ufficiale – della Costituzione del Regno del Marocco del 2011, in *Bulletin Officiel*, 30 luglio 2011, n. 5964 bis, pp. 1902 ss.).

³² Ad esempio, sebbene non sia mai stata applicata, l'*Euro Mediterranean Association Agreement* del 2000, così come tutti gli altri accordi di associazione euro-mediterranei siglati nel quadro della PEV (Politica Europea di Vicinato), prevede esplicitamente la clausola di condizionalità, in base alla quale: «il rispetto per i principi democratici e i diritti umani fondamentali stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo devono ispirare le politiche interne ed esterne della Comunità e del Marocco e deve costituire un elemento essenziale di questo Accordo» (art. 2, *Euro Mediterranean Association Agreement* (2000), in *GUCE*, L 70/2, 18 marzo 2000)³¹. Inoltre, il Regolamento sull'assistenza finanziaria attraverso il programma MEDA (un programma relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo) prevede che una violazione del rispetto per i principi democratici, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, possa giustificare l'adozione di misure appropriate (art. 3 del Regolamento del Consiglio del 23 luglio 1996, n. 1488/96, in *GUCE*, L 189, 30/07/1996, pp. 1-9). Sul punto si veda anche l'Accordo di associazione concluso nel quadro del *Partenariato euro-mediterraneo* con cui, nel 2003 e nel 2004, con cui l'UE rafforza le proprie relazioni con il Regno del Marocco, mediante anche l'*Action Plan* e l'*European Neighbourhood Policy*. In dottrina per tutti si veda I. MARTIN, *Eu-Morocco Relations. How Advanced Is the "Advanced Studies"*, in *Mediterranean Politics*, 2009, n. 2, pp. 239 ss. Sul ruolo dell'UE nel Mediterraneo U. VILLANI, *Le responsabilità dell'Unione europea nell'area mediterranea*, in AA.VV., *Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata*, cit., pp. 50 ss.; e R. PEPICELLI, *2010 un nuovo ordine mediterraneo?*, Messina, Mesogea, 2004, spec. pp. 75 ss.

³³ Sul punto si permetta il rinvio a F. ALICINO, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Padova, CEDAM, 2011, pp. 23 ss., e alla bibliografia ivi pure riportata.

³⁴ Su cui già N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1997, in part. pp. XII ss. e pp. 157 ss. Sul punto si veda anche L. CONDORELLI, *Due o tre rilievi sulle prospettive di "europeizzazione" e internazionalizzazione dello Stato costituzionale*, in P. CARETTI,

di secolarizzazione, normativamente approdato nell'insieme dei valori e delle idee che in vario modo definiscono gli elementi essenziali di un fenomeno giuridico laico e democratico: quel minimo comune denominatore che, come tale, è applicabile alle tante laicità al mondo³⁵, alle sue più o meno timide variabili³⁶.

6. ... e il carattere fluttuante della storia costituzionale marocchina

I principi islamici e l'identità religiosa comunicano in breve gli elementi inderogabili e imprescindibili del nuovo ordine statale marocchino. Tuttavia, essi sono contemperati con altre importanti disposizioni, comprese quelle che traggono ispirazione dai diritti umani internazionali, verso i quali la Costituzione del 2011 riafferma un sicuro «attaccamento»³⁷. Il che spiega, fra l'altro, il disappunto di una parte importante della dirigenza del PJD, da sempre contraria all'esplicita affermazione in Costituzione del primato dei suddetti diritti: proprio perché, nella visione primariamente religiosa, ciò potrebbe ostacolare gli obiettivi della «salvaguardia delle costanti della nazione marocchina (*constantes de la nation marocaine*) e della necessaria conformità del diritto nazionale ai precetti islamici (*la nécessaire conformité du droit national aux préceptes de l'Islam*)»³⁸. Di qui la consueta «tensione normativa» che, contesa fra aspirazioni laico-liberali e tendenze marcatamente confessioniste, si riverbera in alcuni principi della Costituzione del 2011. Come quelli contenuti nell'art. 19 Cost. che, pur affermando l'esigenza di rispettare l'eguaglianza di genere, ribadisce l'invulnerabilità dell'identità marocchina, così come definita dalla tradizione islamica.

Nell'art. 19 Cost. si afferma infatti che «l'uomo e la donna godono dei diritti e delle libertà a carattere civile, politico, economico, sociale, culturale e ambientale, affermati nel Titolo II (*Libertés et droits fondamentaux*) della Carta nonché nelle Convenzioni e nei Patti internazionali debitamente ratificati». Ciò che porterebbe un convinto liberale occidentale a non avere nulla da eccepire: piuttosto, con benevole eloquenza, dell'art. 19 egli sottolineerebbe non solo l'esplicito riferimento ai diritti e alle libertà di terza generazione (relativi ai settori ambientale e culturale), ma anche la previsione di un'apposita «Autorità per la parità e la lotta a tutte le forme di discriminazione». Continuando nella lettura del medesimo articolo l'umore del liberale comincerebbe nondimeno a subire dei cambiamenti, esternandosi in qualche nota di disappunto dinanzi al fatto che la tutela di tali diritti e di tali libertà deve comunque accordarsi al «rispetto» di non meglio definite «costanti delle leggi del Regno marocchino (*des constantes et des lois du Royaume*)»³⁹. Quelle stesse costanti che gli esponenti di spicco del partito di maggioranza relativa hanno sempre interpretato come indissolubilmente legate ai (e quindi inevitabilmente definiti dai) principi tipicamente islamici.

M.C. GRISOLIA (a cura di), *Lo Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 527 ss., spec. pp. 528-529; R. TEITEL, *Comparative Constitutional Law in a Global Age*, in *Harvard Law Review*, 2004, pp. 2570 ss.; S. SASSEN, *The State and Globalization: Denationalization Participation*, in *Michigan Journal of International Law*, 2004, pp. 1158 ss.

³⁵ Come afferma J. BAUBEROT, *Le tante laicità del mondo*, Luiss University Press, Roma 2008.

³⁶ Cfr. S. MANCINI, M. ROSENFELD, *Unveiling the Limits of Tolerance: Comparing the Treatment of Majority and Minority Religious Symbols in the Public Sphere*, in *Benjamin N. Cardozo School of Law Working Paper*, 2010, n. 309, spec. pp. 3-4. Per quanto riguarda la nozione di «processo di secolarizzazione» per tutti si veda P. PRODI, *Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 401 ss.; C. TAYLOR, *A Secular Age*, Cambridge (Mass)-London, Belknap Press of Harvard University Press, 2007 (trad. it. a cura di P. Costa, M.C. SIRCANA, *L'età secolare*, Milano, Feltrinelli, 2009), spec. il cap. 1, Parte I, pp. 25 ss.

³⁷ «Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde ... Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale». Sul punto cfr. M.G. LOSANO, *Dopo la primavera araba: il problema della libertà di religione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2013, n. 1, p. 219.

³⁸ T. DESRUES, *Le Mouvement du 20 février et le régime marocain: contestation, révision constitutionnelle et élections*, cit., p. 374.

³⁹ Traduzione mia.

7. Il modello confessionista del nuovo ordine costituzionale marocchino

A questo punto diventa importante non tanto l'individuazione dei precetti islamici in grado di definire l'identità marocchina, quanto i suoi possibili risvolti giuridici. Ovvero, l'impatto e l'influenza che questa identità può esercitare sulla concreta applicazione delle nuove norme costituzionali. L'attenzione si focalizza allora sull'art. 1 della Carta del 2011, lì dove si evidenzia un riferimento esplicito alla versione moderata della religione musulmana (*la religion musulmane modérée*): questa, infatti, si inserisce ora fra le suddette «costanti» della Nazione marocchina, la sua vita istituzionale e collettiva⁴⁰. Oltre a connotare il carattere confessionista del Regno, l'Islam e i principi islamici si candidano così a ricoprire il ruolo di punti di riferimento per i più importanti settori di normazione giuridica, ma sempre e comunque in una prospettiva di tutela e di rispetto dei diritti umani fondamentali. Ivi compresi quelli che definiscono la libertà religiosa, contrassegnata dall'universale riconoscimento di *tutti* a esercitare il *libre exercice des cultes*⁴¹. Questo spiega, peraltro, la nuova fisionomia istituzionale del Re che, pur perdendo la caratteristica di persona «sacra»⁴² (resta invece «inviolabile»⁴³), riafferma la sua qualità di Principe dei credenti, alla quale ora si aggiunge quella di «garante del libero esercizio dei culti»⁴⁴.

Da notare che la rimozione del riferimento alla sacralità del sovrano riflette un'esigenza di carattere eminentemente religioso, così come affermata dalla teologia sunnita: per cui nessun essere umano può essere venerato, essendo la dimensione sacra circoscritta in modo esclusivo alla sfera divina. Circoscritta cioè a Dio, all'Essere assolutamente trascendente, che «non generò né fu generato»⁴⁵ e che, per gli stessi motivi, è «al di là del tempo e dello spazio», tanto da non poter essere paragonato a nessun essere umano⁴⁶. Ragione per la quale, oltre all'esigenza di ripulire l'ordine costituzionale marocchino da elementi fortemente autoritari, la rimozione dei riferimenti sacrali dal titolo di *Amir al-Mu'minin* è ascrivibile a esigenze di ordine teologico, così come propugnati dall'Islam ufficiale⁴⁷.

A ciò si aggiunga che nella nuova Costituzione risulta più evidente l'attribuzione al Re delle prerogative prettamente religiose inerenti la comunità dei credenti. Esse vengono in particolare stabilite dall'art. 41⁴⁸, con il quale è costituzionalizzato il Consiglio superiore degli *ulama*, l'unica istituzione in grado di pronunciare i responsi religiosi ufficiali (*fatwâz*). Si tratta quindi di un organismo religioso che, non a caso, è presieduto dal Re, abilitato a stabilirne la composizione mediante *Daihr* (Decreto)⁴⁹.

D'altra parte, queste qualità emergono anche dall'importante Decreto n. 1.03.193 promulgato dal Re il 4 dicembre 2003, riguardante l'organizzazione e le competenze del Ministero degli *Habus* e degli Affari Islamici. In esso si afferma che «il Principe dei credenti, Re del Marocco e guida dei musulmani in questo Paese» incarica il suddetto «ministero di raggiungere i seguenti obiettivi:

- presentare in modo corretto la religione musulmana e impegnarsi a diffondere i suoi precetti tolleranti e i suoi valori;
- preservare i valori islamici e la religione, mantenere l'unità della scuola malikita e garantire la libertà di culto in tutte le moschee del Regno in condizione di stabilità, tolleranza e fratellanza;

⁴⁰ «La nation s'appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l'occurrence la religion musulmane modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique».

⁴¹ Art. 3 Cost. «L'Islam est la religion de l'État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes».

⁴² Art. 19 Cost. 1996.

⁴³ Art. 46 Cost. 2011.

⁴⁴ Art. 41 Cost. 2011.

⁴⁵ Cor., CXII, *Sura del culto sincero*, con traduzione a cura di A. Bausani, Milano, Rizzoli, 2009⁴ (dal quale sono tratte tutte le altre citazioni del Corano).

⁴⁶ «Non v'ha simile a Lui cosa alcuna»; Cor., XLII, 11. E pur essendo all'uomo «più vicino che la grande vena del collo» (Cor., L, 16), Dio è colui che è «troppo glorioso e alto per avere un figlio!» (Cor., IV, 171). Si spiega così la polemica del Corano nei confronti del cristianesimo. Una polemica incentrata, e non a caso, sull'incarnazione di Cristo: «O gente del Libro! Non siate stravaganti nella vostra religione e non dite di Dio altro che la Verità! Ché il Cristo Gesù figlio di Maria non è che il Messaggero di Dio, il suo Verbo che egli depose in Maria, uno Spirito da Lui esalato. Credete dunque in Dio e nei suoi Messaggeri e non dite: Tre! Basta! E sarà meglio per voi!» (Cor., IV, 171). Sul punto si permetta il rinvio a F. ALICINO, *Religione e costituzionalismo occidentale: osmosi e reciproche influenze*, in AA.VV., *Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali. L'Islam e l'Occidente*, a cura di C. DECARO BONELLA, Carocci, Roma, 2013, pp. 54 ss., e alla bibliografia ivi pure riportata.

⁴⁷ R. FAKHRI, *Diritto e religione in Marocco*, cit., p. 210.

⁴⁸ Prerogative che non sono quindi soggetti a controfirma da parte del Capo del Governo.

⁴⁹ Il Consiglio ha come funzione principale quella di favorire una posizione unitaria ufficialmente (statalmente) definita sulle questioni religiose. Il Consiglio esprime inoltre indicazioni, anche se a titolo di mera proposta al Re, circa la designazione dei membri di varie istituzioni. Ad esempio, esprime pareri sui membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 115 Cost. 2011) e della giudice delle leggi, nella sua nuova denominazione di Corte costituzionale (art. 130 Cost. 2011).

– preservare il patrimonio islamico e promuovere e diffondere la cultura islamica».

Il medesimo Decreto passa poi a chiarire i principi su cui si fonda la figura del sovrano, nella quale si fondono un insieme di precetti religiosi e regole statali⁵⁰.

8. I possibili risvolti della nuova Carta del 2011 sulla società ...

Dirigendo gli enti da cui dipende la corretta applicazione del diritto islamico⁵¹, il Re incarna in particolare il carattere confessionista dello Stato marocchino, ma in un contesto ordinamentale fortemente influenzato dai principi tipici del moderno e contemporaneo costituzionalismo occidentale. Ciò spiega perché, sottraendosi alle prerogative dei partiti politici e al regime delle immunità parlamentari, l'elemento religioso e la forma monarchica assumano una forza tale da esprimere un limite assoluto alla revisione costituzionale⁵²: sicché, da un lato ai partiti è vietato attentare alla religione musulmana⁵³, e dall'altro il sistema delle garanzie parlamentari non rileva quando è in gioco la forma monarchica dello Stato, l'invulnerabilità del monarca e il carattere preminente della religione musulmana⁵⁴.

Il pensiero corre allora a un modello di democrazia protetta⁵⁵. Solo che in questo caso l'oggetto della protezione si incentra innanzitutto sui connotati religiosi del Regno del Marocco, per cui l'intangibilità accordata al sovrano si allarga naturalmente all'Islam ufficiale e viceversa. Anche da questa prospettiva viene quindi a rinsaldarsi il legame costituzionalmente inscindibile fra l'identità religiosa e la sovranità monarchica. Un legame che, per gli stessi motivi, deve essere salvaguardato al massimo grado giustificando, se del caso, delle eccezioni alla libertà della stampa e degli altri mezzi di comunicazione di massa: che, pur godendo di una certa autonomia – certamente più solida di quella riconosciuta ai mezzi di informazione in molti altri Paesi della riva sud del Mediterraneo – sono tenuti per legge a non insidiare il primato della religione islamica né a violare la personalità regale⁵⁶.

Insomma, da questo corposo materiale normativo emerge ancor più chiaramente il rapporto di mutua e reciproca legittimazione fra la monarchia e l'Islam: questo serve a quella per legittimare il potere politico o, quantomeno, per assicurare al Paese un certo grado di coesione sociale e stabilità politica; il monarca serve all'Islam per affermarne il valore della religione di Stato, nel senso pieno e costituzionalmente vincolante della formula.

Assunto, questo, che trova significativi riferimenti nella pregressa esperienza costituzionale, dalla quale emerge una chiara tendenza alla «statalizzazione dell'Islam»⁵⁷: la sua «funzionalizzazione» alle esigenze e agli obiettivi perseguiti dalle istituzioni di vertice, a cominciare dalla Monarchia. Tanto che il titolo di Principe dei credenti è stato in alcuni casi utilizzato con democratica lungimiranza (ad esempio, per riformare nel 2003 il Codice dello statuto personale) e in altri, invece, per contrastare l'opposizione parlamentare (com'è accaduto nel 1981 nei confronti dall'Unione Socialista delle Forze Popolari), oppure per attirare verso l'istituzione monarchica alcune prerogative del Parlamento (come quando nel 1983 il Re colmò il vuoto di

⁵⁰ Cit. in R. FAKHRI, *Diritto e religione in Marocco*, cit., al quale si rinvia per una dettagliata descrizione delle funzioni del Ministero degli *Habus* e degli Affari Islamici (pp. 215-226).

⁵¹ Art. 41 Cost. 2011: «Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l'Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l'étude des questions qu'il lui soumet. Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (*Fatwas*) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir».

⁵² Art. 175 Cost. 2011: «Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l'État, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution».

⁵³ Art. 7 Cost. 2011: «Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d'une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux Droits de l'Homme. Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume».

⁵⁴ Art. 64 Cost. 2011: «Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où l'opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l'État, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi».

⁵⁵ Su cui per tutti si veda il volume collettaneo AA.VV., *Democrazie protette e protezione della democrazia*, a cura di A. DI GIOVINE *at alii*, Giappichelli, Torino, 2005, *passim*.

⁵⁶ Sul punto R. FAKHRI, *Diritto e religione in Marocco*, cit., pp. 211 ss.

⁵⁷ Sul fenomeno della statalizzazione dell'Islam B. DE POLI, *I musulmani nel terzo millennio. Laicità e secolarizzazione nel mondo islamico*, Roma, Carocci, 2007, pp. 69 ss.

potere legislativo creato dalla posticipazione delle elezioni). A riprova del fatto che una matura democrazia costituzionale non può affidare le sorti del sistema ai voleri di una singola persona né a quelli di maggioranze contingenti e ideologicamente orientate. Essa deve invece limitare il potere di questi soggetti, sottomettendo la loro opera a un rigoroso e quotidiano controllo. Solo così si può sperare di preservare il dissenso, istituzionalizzato nella figura dell'opposizione la quale, a sua volta, assurge a «organo della sovranità popolare altrettanto vitale quanto il Governo: sopprimere l'opposizione significa sopprimere la sovranità del popolo»⁵⁸. Il modello di democrazia costituzionale, al quale il Regno marocchino dice di ispirarsi, s'afferma infatti «come scienza della limitazione del potere»⁵⁹ con riguardo non solo alle forme, predisposte a garanzia dell'affermazione della volontà politica, ma anche ai modi di attuazione del suo esercizio⁶⁰. E sempre e comunque nel rispetto delle libertà fondamentali e del principio di eguaglianza, che diventano le uniche «verità» indisponibili della democrazia: tutto il resto è forma, cioè procedura di deliberazione, che ha da essere riempita dai singoli e dai gruppi⁶¹.

Ma sono proprio queste ultime considerazioni a mitigare il giudizio sugli esiti della revisione costituzionale marocchina, la quale ha difatti previsto al suo massimo grado non solo lo statuto dell'opposizione (art. 10 Cost.)⁶², ma anche l'indipendenza del potere giudiziario (artt. 113-116 Cost.) e la costituzione di autorità indipendenti per la protezione delle libertà, del buon governo, dello sviluppo umano duraturo e della democrazia partecipativa (art. 161 Cost.). A ciò sia aggiungono poi le istanze di promozione dei diritti dell'uomo, che implicano il pieno rispetto del principio di eguaglianza e, conseguentemente, la lotta a tutte le forme di discriminazione (*la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination*), comprese quelle effettuate sulla base dell'appartenenza religiosa (artt. 161-164 Cost.).

Tutti elementi, questi, che hanno in effetti innervato il lavoro del legislatore costituzionale, sin dal suo insediamento nella prima metà del 2011⁶³. Quanto poi ai risvolti tangibili e concreti di queste disposizioni, ad

⁵⁸ Così già G. FERRERO, *Potere*, Milano, Edizioni di Comunità, 1947, p. 217.

⁵⁹ M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giur. cost.*, 2006, p. 1651.

⁶⁰ In tal senso, «a democracy is a political regime in which the decision-makers have been selected by voters, where they are obliged to act within a context of the limitation of powers and are judicially constrained to respect the fundamental rights of citizens»; S. FABBRINI, *Compound Democracies: Why the United States and Europe are Becoming Similar*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 197.

⁶¹ G. ZAGREBELSKY, *Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell'uomo*, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 54.

⁶² «La Constitution garantit à l'opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s'acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit, notamment, à l'opposition les droits suivants: la liberté d'opinion, d'expression et de réunion; un temps d'antenne au niveau des médias officiels, proportionnel à leur représentativité; le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi; la participation effective à la procédure législative, notamment par l'inscription de propositions de lois à l'ordre du jour des deux Chambres du Parlement; la participation effective au contrôle du travail gouvernemental, à travers notamment les motions de censure et l'interpellation du Gouvernement, ainsi que des questions orales adressées au Gouvernement et dans le cadre des commissions d'enquête parlementaires; la contribution à la proposition et à l'élection des membres à élire à la Cour Constitutionnelle; une représentation appropriée aux activités internes des deux Chambres du Parlement; la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants; disposer de moyens appropriés pour assurer ses fonctions institutionnelles; la participation active à la diplomatie parlementaire en vue de la défense des justes causes de la Nation et de ses intérêts vitaux; la contribution à l'encadrement et à la représentation des citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la forment et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Constitution; l'exercice du pouvoir aux plans local, régional et national, à travers l'alternance démocratique, et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution. Les groupes de l'opposition sont tenus d'apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire. Les modalités d'exercice par les groupes de l'opposition des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques ou des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du parlement».

⁶³ Basti citare gli 8 punti programmatici elencati dal Re nel discorso del 9 marzo 2011, dal quale emergono i seguenti obiettivi: 1) la consacrazione in Costituzione del pluralismo dell'identità marocchina unita e arricchita dalla diversità; 2) il consolidamento dello Stato di diritto e delle istituzioni, l'ampliamento delle libertà individuali e collettive e la garanzia del loro esercizio, così come il rafforzamento del sistema dei diritti umani in ogni loro dimensione: economica, politica, sociale, culturale, ambientale e dello sviluppo; 3) la garanzia della reale indipendenza del potere giudiziario, e il rafforzamento del ruolo del Consiglio costituzionale, per garantire l'effettiva primazia della Costituzione; 4) il consolidamento del principio di separazione ed equilibrio tra i poteri, specialmente in riferimento ai poteri e alle relazioni reciproche di Parlamento e Governo; 5) la costituzionalizzazione del *Conseil du gouvernement*; 6) il rafforzamento del ruolo dei partiti politici, nel quadro di un pluralismo effettivo, e l'affermazione dello statuto dell'opposizione parlamentare e del ruolo della società civile; 7) la promozione dell'*accountability* in riferimento ad ogni carica e funzione pubblica; 8) l'inserimento in Costituzione dei principi di buon governo, dei diritti umani e della protezione delle libertà. Interessante notare che in nessuno di questi punti compare un riferimento diretto o indiretto alla religione islamica e alla identità islamica della nazione. A dimostrazione del fatto che, com'è stato evidenziato, nelle fasi finali e decisive del processo riformatore le organizzazioni musulmane, e in particolare la dirigenza del partito del PJD, hanno giuocato un ruolo di assoluta primaria importanza, incidendo profondamente sull'atteggiamento del Sovrano Mohammed VI, sull'orientamento della Commissione per le riforme (capeggiata dal giurista A. Mennouni, membri di questa commissione sono stati per grandissima parte nominati dal Re) incaricata di redigere il progetto di Costituzione e, di conseguenza, sul testo finale della Carta del 2011. Sul punto M. PIZZIGALLO, *Marocco atto primo: la nuova Costituzione*, in *Gnosis*, 2011, n. 3, pp. 113 ss.; T. DESRUES, *Le Mou-*

oggi essi rimangono perlopiù imperscrutabili: l'impatto di queste norme sulla società marocchina è non solo subordinato all'entrata in vigore delle leggi organiche, ma anche e soprattutto alla loro implementazione da parte dei poteri giudiziale e amministrativo. Sono cioè assoggettati all'esame obiettivo (o quantomeno più equanime e imparziale) del diritto vivente⁶⁴.

9. ... e su alcune disposizioni legislative di derivazione religiosa

Come si è osservato in altra sede⁶⁵, la nuova Carta del 2011 registra in ogni caso numerose aperture volte ad affermare una più solida democrazia costituzionale. Ciò non toglie però che, proprio con riferimento a quest'ultimo modello normativo, essa si esponga spesso a contraddizioni circa l'effettiva tutela dei diritti di libertà, compresa la libertà di religione e di coscienza, comunque orientata.

Considerati gli espliciti propositi politici del partito di maggioranza, le succitate disposizioni costituzionali potrebbero, ad esempio, irrigidire la forza prescrittiva di alcune norme ancor oggi contenute nel Codice penale. A cominciare da quelle che fanno riferimento all'apostasia (art. 220 c.p.), al reato di ubriacarsi in pubblico⁶⁶, all'impossibilità di rompere ostensibilmente il digiuno in un luogo pubblico durante il mese di Ramadan (art. 222 c.p.) e al divieto di vendere alcolici ai marocchini musulmani⁶⁷. Tutte disposizioni che, «tratti direttamente dalla *shari'a*»⁶⁸, se applicate in modo rigido potrebbero creare non pochi problemi in merito alla protezione dei diritti fondamentali, nel senso democratico e costituzionale della formula. Il caso riguardante l'art. 222 c.p. è lì a dimostrarlo.

Risalente al periodo del protettorato francese, questo articolo stabilisce che «se una persona, notoriamente conosciuta per la sua appartenenza alla religione musulmana, viola in modo ostensivo e senza un motivo religiosamente valido il divieto di digiuno nei luoghi pubblici durante il periodo del Ramadan, è punita da uno a sei mesi di reclusione». Ora, come si può notare, oltre a contrastare con il carattere personalista della libertà di religione, la norma in questione si presta a un uso potenzialmente invasivo e altamente discrezionale da parte dei pubblici poteri. Se n'è accorto il *Mouvement Alternatif pour la Liberté Individuelle* (MALI) che, composto perlopiù da giovani marocchini, a partire dal 2009 sostiene una campagna per l'abrogazione di questa disposizione. Anche perché essa risulta in palese contrasto con le *Morocco's international obligations* e, ora, con la Carta costituzionale del Paese, che tutela apertamente la libertà di tutti a esercitare liberamente il culto, compreso quello musulmano. Al punto che il Movimento si sente legittimato a

vement du 20 février et le régime marocain: contestation, révision constitutionnelle et élections, cit. pp. 371 ss., ai quali si rinvia per i riferimenti al discorso del Re del 9 marzo 2011 e per la composizione e i lavori della Commissione per le riforme.

⁶⁴ La riforma costituzionale prevede infatti l'elaborazione di una normativa più dettagliata, formalmente sancita da 18 leggi organiche, mediante le quali i punti essenziali della Carta del 2011 saranno ulteriormente specificati. Anche in questo caso è forte l'influenza esercitata dall'esperienza costituzionale francese, dalla quale il legislatore riformista marocchino prende spunto per definire la portata e la funzione di queste *loi organiques* che, sovraordinate rispetto a quelle ordinarie, richiedono particolari formalità per essere approvate e modificate. Da esse dipenderà quindi «la concreta realizzazione» della revisione costituzionale (M.G. LOSANO, *Dopo la primavera araba: il problema della libertà di religione*, cit., p. 218). A queste si aggiungono 21 leggi ordinarie, alle quali la Carta del 2011 rinvia per la disciplina concreta. In particolare, per quanto riguarda la disciplina dei diritti e delle libertà fondamentali (Titolo II Cost.) è prevista l'approvazione di 5 leggi ordinarie relative: all'organizzazione e controllo dei mezzi di comunicazione; alla libertà di riunione, di manifestazione, di associazione; alla libertà di partecipazione alle manifestazioni sindacali e politiche e al diritto di sciopero; alla parità di genere nell'accesso alle cariche pubbliche; al diritto di asilo e alle condizioni per l'estradizione. I tempi per l'approvazione delle leggi organiche sono costituzionalmente stabiliti, e non possono andare oltre la durata della prima legislatura successiva alla promulgazione della nuova Costituzione (art. 86), legislatura che si è aperta il 19 dicembre 2011 e la cui durata fisiologica è di 5 anni. Le disposizioni costituzionali non prevedono alcun termine per l'approvazione delle leggi ordinarie. Va notato che in limine della previgente legislatura il Parlamento ha approvato due leggi organiche, la legge 14 ottobre 2011 (n. 27) *relativa alla Camera dei Rappresentanti* (testo in francese reperibile in www.parlement.ma/fe/images/textes_new/BO_5992_Fr_loi2711.pdf, ultimo accesso 21 settembre 2013) e la legge 22 ottobre 2011 (n. 29) *relative ai partiti politici* (reperibile in www.parlement.ma/fe/images/textes_new/BO_5992_Fr_loi2911.pdf, ultimo accesso 21 settembre 2013). Per quanto riguarda la prima legge organica, essa disciplina la composizione e il sistema elettorale della Camera dei Rappresentanti: sui 395 seggi da assegnare con sistema proporzionale, 60 sono riservati a donne e 30 a candidati di età inferiore a 35 anni con liste nazionali per entrambe le categorie; 305 sono distribuiti sulla base di 92 circoscrizioni plurinominali e liste bloccate.

⁶⁵ C. DECARO BONELLA, F. ALICINO, *Il Mediterraneo. Un vasto bacino di giuspolitica e di diritti religiosi ribollenti nell'anno symbolum del 2011*, cit., pp. 24-31.

⁶⁶ Ovvero «tra le vie o le strade o nei bar o nei cabaret e in altri luoghi pubblici o frequentati dal pubblico»; art. 1 della legge 14 novembre 1967.

⁶⁷ Secondo quanto stabilito dalla decisione del 10 luglio 1953 del Segretario Generale del Governo, al quale il Re, in qualità di Principe dei credenti, aveva delegato la materia.

⁶⁸ R. FAKHRI, *Diritto e religione in Marocco*, cit., p. 260.

supportare l'iniziativa con diverse azioni di disobbedienza civile, come quella di allestire dei vistosi picnic non lontano da Casablanca durante il periodo del Ramadan. Motivo per cui, arrestati e interrogati in differenti occasioni, questi attivisti si sono talvolta ritrovati al centro di un aspro dibattito pubblico, alimentato in particolare da alcuni gruppi islamici e, a quanto pare, della maggioranza della popolazione marocchina. Ma è proprio alla luce di queste ultime considerazioni, e di quanto rilevato in precedenza nel presente lavoro, che assumono un certo rilievo le dichiarazioni rilasciate all'*Economist* da un esponente del MALI, Najib Chaouki. Qui si precisa che i membri del Movimento non intendono mettere in discussione i precetti islamici. Il loro dissenso è tutto politico, e s'incentra sul monopolio religioso dello spazio pubblico. Scaturisce cioè dal fatto che la maggioranza musulmana «considera questo luogo come qualcosa di sua esclusiva pertinenza»: uno spazio che deve essere soggetto alla sua volontà e, quindi, imposto a tutti i fedeli islamici; mentre i non musulmani possono essere dispensati dal rispettarla. Una norma tanto più esecrabile se si considera che in questo caso la nozione di spazio pubblico si estende dagli edifici pubblici in cui si esercitano i poteri costituiti (aule giudiziarie, ad esempio) o i compiti di benessere e di assistenza sociale (scuola, ospedali ecc.) alla dimensione urbana «delle vie, delle strade, delle piazze e altri luoghi pubblici o frequentati dal pubblico»⁶⁹. Ragione per la quale l'art. 220 c.p. può creare non pochi problemi e contrasti rispetto a un effettivo esercizio della libertà di religione delle comunità musulmane di minoranza. Quando invece tale libertà dovrebbe essere tutelata soprattutto nei loro confronti, ovvero all'interno e all'esterno della comunità confessionale d'appartenenza, quale che sia l'origine e il grado di osservanza.

La libertà di religioni si attesta in altre parole come una necessaria preconditione di una democrazia costituzionale che, contenendo l'invasività delle rendite di posizione dei gruppi storicamente e socialmente radicati sul territorio, assicura agli appartenenti delle minoranze culturali, religiose e linguistiche una libertà uguale a quelle di cui godono gli aderenti alla maggioranza. Di modo che, in base alla «parità dei diritti delle minoranze rispetto alla legge», la libertà del singolo non possa essere valicato solo perché «i più, la società», sono di parere contrario⁷⁰. La reciproca eguaglianza di trattamento nel godimento e nella tutela della libertà religiosa deve quindi essere assicurata dai poteri pubblici affinché, nel libero e religiosamente equidistante (che non significa indifferente) mercato delle idee, ogni gruppo possa proporre argomenti e, conseguentemente, rivendicare la propria identità collettiva.

Si comprende allora perché, così intesa, la libertà di religione mal sopporti l'impostazione sottesa ad alcuni reati, come quelli configurati nel suddetto art. 222 c.p. oppure nell'art. 220 c.p. nella parte riguardante i crimini inerenti ai diritti dei cittadini. Qui, infatti, si afferma che «chi utilizza mezzi per indurre un musulmano a convertirsi a un'altra religione approfittando della sua povertà o necessità o di istituzioni scolastiche, sanitarie, di rifugi o orfanotrofi», è punito con la «reclusione da 6 mesi a 3 anni e a una multa da 200 a 250 *Dirham*»; oltre alla condanna «il giudice decide la chiusura dell'istituzione in via definitiva o per un periodo non superiore a 3 anni». L'obiettivo della disposizione è dunque chiaro: punire l'apostasia, anche se non in modo diretto. Ciò che rende ancor più insidiosa l'applicazione di questa norma, considerato l'ampio margine di discrezionalità riconosciuto all'autorità di polizia nella sua concreta applicazione: molti comportamenti potrebbero essere qualificati come in contrasto con l'articolo in questione, e magari essere caricati dell'aggravante dell'intenzionalità e della premeditazione. Sotto la scure della sua fattispecie potrebbero, ad esempio, cadere i missionari, la cui opera religiosa è intrinsecamente legata all'attività di proselitismo, compresa quella pacificamente diretta a indurre dei musulmani a convertirsi alla religione cristiana. Un pericolo reso ancor più evidente se si considerano le parole pronunciate non molto tempo fa dal Coordinatore della Chiesa evangelica marocchina, il quale sottolinea come «le messe religiose [celebrate dagli evangelici] si tengano spesso in appartamenti e in segreto, proprio per non dare adito ad accuse di violazione dell'art. 220 c.p.»⁷¹.

Lo stesso si dica per il reato di ubriacarsi in pubblico, che punisce con la reclusione da 1 a 6 mesi e con un'ammenda da 150 a 500 *Dirham* chi «viene sorpreso in stato di ebbrezza tra le vie o le strade o nei bar o nei cabaret o in altri luoghi pubblici o frequentati dal pubblico. Queste condanne saranno raddoppiate se l'imputato ha recato disturbo in pubblico»⁷². Ciò significa che, traendo ispirazione dalla *shari'a*, la legge statale incrimina lo stato di ebbrezza in pubblico a prescindere dalle conseguenze: il disturbo dell'ordine pubblico è considerato solamente come una circostanza aggravante, non anche come una condizione per

⁶⁹ The Economist, *To Fast or not to Fast. Some Harassed Libertarians Say You Should Be Free not to Observe Ramadan*, 12th August, 2010 (traduzione mia).

⁷⁰ Come rilevava già nel 1950 P. BARILE, *Ancora sui riflessi costituzionali in tema di educazione della prole*, in *Il Foro padano*, 1950, p. 110.

⁷¹ Cit. in R. FAKHRI, *Diritto e religione in Marocco*, cit., p. 269.

⁷² Circolare reale 724-66, poi pubblicata come legge 14 novembre 1967.

l'incriminazione⁷³. Ed è quello che poi si registra con riferimento all'omosessualità che, alla luce di alcuni precetti islamici, è ancor oggi oggetto di criminalizzazione attraverso le disposizioni di cui all'art. 489 c.p.⁷⁴.

Bisogna per vero ricordare che, oltre ad essere rimaste inapplicate per diversi anni⁷⁵, molti di queste disposizioni si pongono ora in evidente contrasto con alcuni importanti principi stabiliti nella nuova Carta costituzionale. Che, nonostante l'orientamento espresso da alcuni raggruppamenti politici di ispirazione islamica, può essere pertanto utilizzata per ripulire il Codice penale e altri settori di normazione giuridica da riferimenti ultra confessionisti, come quelli poc'anzi richiamati. D'altra parte non vanno neppure sottaciute altre disposizioni pure contenute nella Carta del 2011 dalla quale, come si è detto in precedenza, emerge l'inviolabilità e l'intangibilità dell'identità islamica del Regno. Tutto sta allora nel modo con cui i giudici, e soprattutto le giurisdizioni apicali, interpreteranno questa identità di cui, al momento, rimane piuttosto oscuro l'ambito del giuridicamente (e costituzionalmente) concepibile.

10. Conclusioni. L'identità islamica nel nuovo sistema costituzionale marocchino

Siamo così ritornati a filo conduttore di origine e natura religiosa che, presente in molti punti nodali del sistema, imprimono all'ordinamento marocchino un'altalenante conformazione. Una tendenza che oscilla fra l'identità musulmana e le aspirazioni liberali, producendo spesso degli insostenibili contrasti, soprattutto per quanto riguarda la tutela effettiva della libertà religiosa e degli altri diritti individuali, pur sanciti dal medesimo ordinamento.

Sotto questo profilo la Costituzione del 2011 sembra tuttavia prospettare un cambiamento di rotta con la quale, pur essendo per molti versi incentrata sull'appartenenza a una determinata confessione – segnatamente a quella islamica di orientamento malikita –, la pienezza dei diritti religiosi trova comunque un sicuro punto di approdo nelle nuove norme costituzionali. Al punto che, concepiti in passato come benevola concessione dell'autorità statale, i diritti di libertà in generale e la libertà religiosa in particolare si prestano ora a essere utilizzati come strumenti normativi potenzialmente in grado di limitare il potere politico⁷⁶.

Nonostante alcune evidenti contraddizioni, frutto di un passato duro a morire, in materia di fede religiosa la Carta marocchina sembra insomma incamminarsi verso l'affermazione di una compiuta democrazia costituzionale. Un cammino che, pur restando per molti versi incerto rispetto agli esiti, da questo punto di vista coltiva più di una speranza. Soprattutto se paragonato al processo intrapreso da altri Paesi a maggioranza musulmana pienamente inseriti nel difficile contesto di rivolta e transizione, così come innescato da quella che è stata definita come la Primavera araba, rispetto al quale il Marocco può aspirare a diventare (non dico un modello da seguire, ma quantomeno) un esempio virtuoso da prendere in seria considerazione.

⁷³ Ed è poi quello che si verifica con riferimento al reato di vendita di alcolici ai marocchini musulmani (Decisione del Segretario Generale del Governo del 10 luglio 1953). Una disposizione che in realtà è scarsamente applicata soprattutto per il ricavo ottenuto dalla tassazione di questo commercio (nel 2006 ha fruttato circa 94 milioni di dollari statunitensi) e la non indicazione dell'appartenenza religiosa sulla Carta d'identità, come invece avviene in Egitto.

⁷⁴ Esso è punito con pena da 6 mesi a tre anni, e un'ammenda da 200 a 1000 *Dirham*.

⁷⁵ R. FAKHRI, *Diritto e religione in Marocco*, cit., p. 266. Il dove si fa notare che in passato, «a seguito di campagne di stampa sul numero di marocchini convertiti al cristianesimo, è stato discusso in Senato (la seconda Camera del Parlamento marocchino) il problema dell'apostasia. Par tranquillizzare l'opinione pubblica, il ministero degli *Habus* e degli affari islamici ha negato la diffusione di questo fenomeno ed ha assolto vescovi e sacerdoti residenti in Marocco dall'accusa di aver sfruttato le opere di beneficenza al fine di convertire i non abbienti e i bisognosi»

⁷⁶ F.P. CASAVOLA, *Lo Stato fra confessione e laicità*, in C.A. Ciampi, *La libertà delle minoranze religiose (1945-1946)*, a cura di F.P. Casavola, G. Long, F. Margiotta Broglio, il Mulino, Bologna, 2009, p. 167.